

REGIONE BASILICATA
Ufficio Organizzazione, Amministrazione
e Sviluppo delle Risorse Umane
Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI "SPECIALISTA TECNICO ADDETTO ALLA RELAZIONI INTERNAZIONALI (CTG. D1)" A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

Approvato con delibera di Giunta n. 12 dell'08.01.2009

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 10.4.1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata approvato con L. n. 350/1971;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1628 del 22.10.2008 con la quale è stato approvato il Programma per il Fabbisogno di Personale relativo al triennio 2008/2010.

VISTA la vigente dotazione organica.

SI RENDE NOTO CHE

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di **n. 2 (due) posti** per **SPECIALISTA TECNICO ADDETTO ALLA RELAZIONI INTERNAZIONALI (Categoria D1)** nel ruolo della Giunta Regionale della Basilicata.

Ai vincitori è attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavori del Comparto Regioni e Autonomie Locali nel tempo vigenti.

L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ai sensi della Legge 10.04.1991, n. 125 recante Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro e della normativa comunitaria in materia (Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 5 luglio 2006).

Le modalità di gestione della selezione, i criteri di valutazione delle prove di esame e gli adempimenti della Commissione giudicatrice sono disciplinate dal presente bando, e dal D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.

La comunicazione prevista dall'articolo 34-bis del D. Lgs. 30.03.2001 n.165, è stata regolarmente effettuata.

Art. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Al concorso possono partecipare coloro che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno inoltre dichiarare di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertarsi in sede d'esame e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; dovranno, altresì, specificare se il titolo di studio, qualora conseguito all'estero, sia stato riconosciuto equipollente a quello italiano;
 - b) età non inferiore agli anni 18;
 - c) idoneità psico/fisica a svolgere continuamente ed incondizionatamente le mansioni proprie del profilo del posto messo a concorso, che l'Amministrazione si riserva di accertare ai sensi della normativa vigente;
 - d) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - e) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati a seguito di procedimento disciplinare dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per qualsiasi altro motivo ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impegno pubblico;
 - f) assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano o che possano determinare l'estinzione del rapporto di lavoro dei dipendenti presso pubbliche amministrazioni;

- g) possesso del seguente titolo di studio:
- Diploma di Laurea (DL) in Scienze Politiche, Comunicazione Internazionale ovvero in Scienze internazionali e diplomatiche;
 - ovvero Laurea Specialistica (LS) appartenente, ai sensi del D.M. 28/11/2000, alle classi 43S, 60S, 88S; 70S, 71S, 99S;
 - ovvero Laurea di I° Livello (L) appartenente, ai sensi del D.M. 4/08/2000, alle classi L15;
 - ovvero altra laurea equipollente ai sensi delle norme vigenti;
- h) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo e di quelli relativi al servizio militare volontario, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 14.02.1964, n. 237 e della Legge 20.10.1999, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, il presente requisito si applica anche ai candidati di sesso femminile.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di ammettere con riserva alla procedura tutti i candidati che abbiano presentato domanda nei termini rinviando, del tutto o in parte, l'istruttoria delle domande stesse ad un momento successivo. Il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla selezione e la regolarità delle domande potrà, pertanto, essere accertato anche dopo l'espletamento delle prove in relazione ai soli candidati utilmente collocati in graduatoria. L'Amministrazione potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione o per vizi insanabili della domanda.
3. L'eventuale provvedimento di esclusione sarà comunicato tempestivamente agli interessati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Tutti i requisiti per la partecipazione al concorso, nonché i requisiti richiesti per l'applicazione di eventuali preferenze e riserve, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande nonché al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro; la perdita di tutti o parte dei requisiti comporta la decadenza dal diritto all'assunzione.

Art. 2 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il candidato deve produrre la **domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica** utilizzando il form on-line disponibile sul sito internet www.csselezioni.it
2. Non sono ammesse altre forme di produzione e di invio delle domande di partecipazione al concorso.
3. La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata a partire dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami" ed entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione. Qualora l'ultimo giorno utile per l'invio della domanda on-line cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
4. Oltre la data di scadenza dell'inoltro delle domande, il sistema non consentirà più l'accesso alla procedura e, pertanto, non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.
5. La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informativo ed è indicata nella relativa stampa.
6. Dopo aver completato la procedura di compilazione, il candidato dovrà effettuare la stampa della domanda, la quale, debitamente sottoscritta, **dovrà essere consegnata solo ed esclusivamente il giorno stabilito per la prima prova (preselettiva o scritta)**, unitamente ad una fotocopia del documento di identità ed alla ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso.
7. La mancata presentazione della domanda di partecipazione, della fotocopia del documento d'identità ovvero della ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, il giorno della prova, comporta la inammissibilità a sostenere la prova stessa.
8. Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare e dichiarare, sotto la propria responsabilità quanto di seguito:
 - cognome e nome;
 - data e luogo di nascita;

- residenza, domicilio o recapito al quale inviare le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
- codice fiscale;
- numero del documento d'identità in corso di validità;
- possesso della cittadinanza italiana o di cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- possesso del titolo di studio previsto al punto g) dell'art. 1 del presente bando (Requisiti di ammissione);
- idoneità psico/fisica a svolgere continuamente ed incondizionatamente le mansioni proprie del profilo del posto messo a concorso;
- non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano o che possano determinare l'estinzione del rapporto di lavoro dei dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni;
- non essere stati destituiti, dispensati o licenziati a seguito di procedimento disciplinare dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per qualsiasi altro motivo ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impegno pubblico;
- essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario;
- la lingua straniera scelta tra inglese, francese, spagnolo o tedesco;
- l'eventuale possesso di titoli che, a norma delle disposizioni vigenti, danno diritto alla preferenza nella graduatoria in caso di parità di punteggio;
- l'eventuale possesso dei titoli che danno luogo a diritto di riserva secondo quanto indicato dall'art. 11 del presente bando;
- di aver ricevuto l'informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 inserita all'interno del bando di selezione;
- di aver effettuato il versamento della tassa di concorso pari a 5,00 euro (cinque), non rimborsabile, sul c.c.p. n. 218859 intestato a Regione Basilicata – Potenza - causale: *Tassa concorso n. 2 posti di "SPECIALISTA TECNICO ADDETTO ALLA RELAZIONI INTERNAZIONALI (CTG. D1)";*
- gli ausili necessari, per i candidati portatori di handicap, per sostenere le prove d'esame, in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 104/1992.

Art. 3 - CAUSE DI ESCLUSIONE

1. La mancanza dei requisiti previsti dall'art. 1 del presente bando, la presenza di vizi insanabili della domanda, come pure la mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 2 comma 7 comporta l'esclusione dal concorso. Restano salve le altre cause di esclusione previste dal presente bando.

Art. 4 - CALENDARIO DELLA EVENTUALE PRESELEZIONE, DELLE PROVE E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

1. Nel caso in cui, ai sensi del successivo art. 5, fosse necessaria una preselezione la data e il luogo di svolgimento saranno comunicati esclusivamente tramite avviso pubblicato sul BUR della Regione Basilicata, sul sito internet ufficiale www.regione.basilicata.it, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami".
2. Tutti i candidati che non avessero ricevuto comunicazione di esclusione saranno tenuti a presentarsi alla preselezione nella data e luogo indicati muniti della domanda debitamente sottoscritta, della fotocopia del documento di identità e della ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso.
3. La convocazione dei candidati per le prove concorsuali sarà effettuata tramite avviso pubblicato sul BUR della Regione Basilicata, sul sito internet ufficiale www.regione.basilicata.it, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami".
4. Qualora il numero di candidati ammessi alle prove sia particolarmente ridotto la pubblicazione in G. U. sarà sostituita da comunicazione tramite raccomandata a/r.

5. In ogni caso ai candidati sarà garantito un preavviso minimo di 20 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BUR della Regione Basilicata o dalla spedizione della comunicazione di cui al comma 4.
6. La mancata presentazione alle prove nel giorno, luogo e ora indicati, sarà considerata quale rinuncia, ancorché dipendente da caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5 - PRESELEZIONE

1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a 300 (trecento) le prove di esame potranno essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale.
2. La prova preselettiva consisterà nella soluzione di una serie di quesiti a risposta multipla che verteranno sulle materie delle prove scritte d'esame.
3. Alla successiva prova scritta sarà ammesso un numero di candidati pari a 10 volte i posti messi a concorso e, comunque, in un numero minimo di 50 candidati, oltre agli ex aequo dell'ultimo classificato.
4. In ogni caso il punteggio della prova preselettiva non concorre alla definizione della graduatoria finale di merito della selezione di cui al presente bando.
5. Dell'esito della prova preselettiva sarà data comunicazione, entro due giorni dalla correzione, tramite pubblicazione sul sito internet www.regione.basilicata.it.
6. La mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o forza maggiore, comporterà l'automatica esclusione dalla selezione.

Art. 6 - PROVE D'ESAME

1. La Prima prova scritta, consisterà nello svolgimento di un tema o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla anche con commenti riguardanti le seguenti materie: Storia delle Relazioni Internazionali, Diritto Internazionale, Nozioni di Storia Economica, Moderna e Contemporanea.
2. La Seconda prova scritta, a contenuto teorico pratico, sulle materie della prima prova scritta, potrà consistere nella redazione di uno o più atti amministrativi, nell'individuazione di iter procedurali o percorsi operativi, o nella soluzione di casi.
3. La Prova orale, consisterà:
4. in un colloquio che verterà sulle materie d'esame delle prove scritte. e sulle seguenti materie: Nozioni di Diritto Comunitario, Diritto Pubblico Comparato; Legislazione sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
5. nell'accertamento della conoscenza degli strumenti informatici;
6. nell'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta tra inglese, francese, spagnolo o tedesco.
7. Alla prova orale saranno ammessi i concorrenti che abbiano riportato in ciascuna prova scritta non meno di 21/30.
8. La prova orale è superata a condizione del conseguimento del voto minimo di 21/30.

Art. 7 - ESITO DELLE PROVE D'ESAME

L'esito delle prove sarà reso noto mediante pubblicazione sul BUR della Regione Basilicata nonché sul sito *internet* ufficiale www.regione.basilicata.it.

Art. 8 - PRESENTAZIONE DEI TITOLI VALUTABILI

1. Al fine della valutazione dei titoli, la Commissione d'esame inviterà i soli candidati presenti alla seconda prova scritta, tramite nota consegnata a mani in tale sede, a presentare, entro il termine perentorio non inferiore a 10 giorni, i titoli valutabili posseduti alla data di scadenza del presente bando.
2. I titoli potranno essere presentati anche in fotocopia su cui il candidato, sotto la propria responsabilità ne attesterà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la conformità all'originale, allegando fotocopia del documento d'identità in corso di validità.
3. I titoli dovranno essere presentati utilizzando, preferibilmente, il modello predisposto da questa Amministrazione Regionale che sarà consegnato unitamente alla comunicazione di cui al primo comma, in ogni caso non saranno valutati titoli privi degli elementi previsti dal modello stesso e non saranno ammesse integrazioni di sorta. Il curriculum dovrà essere presentato, pena la non valutazione, secondo il formato europeo.

Art. 9 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE D'ESAME

1. La Commissione dispone, complessivamente, del seguente punteggio:

- 30 punti per la valutazione della prima prova scritta;
- 30 punti per la valutazione della seconda prova scritta;
- 30 punti per la valutazione della prova orale;
- 10 punti per la valutazione titoli.

2. Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 punti ad essi riservati sono così ripartiti:

I^ Categoria	Titoli di studio	Punti 3
II^ Categoria	Titoli di servizio	Punti 4
III^ Categoria	Titoli vari	Punti 1
IV^ Categoria	Curriculum formativo e professionale	Punti 2
Totale		Punti 10

I^ CATEGORIA - VALUTAZIONE TITOLI DI STUDIO

A) Valutazione del Titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (max 2 punti):

VOTAZIONE LAUREA	VALUTAZIONE PUNTI	VOTAZIONE LAUREA	VALUTAZIONE PUNTI
66/110	0,045	89/110	1,040
67/110	0,090	90/110	1,085
68/110	0,135	91/110	1,130
69/110	0,180	92/110	1,175
70/110	0,225	93/110	1,220
71/110	0,270	94/110	1,265
72/110	0,315	95/110	1,310
73/110	0,360	96/110	1,355
74/110	0,405	97/110	1,400
75/110	0,450	98/110	1,445
76/110	0,495	99/110	1,490
77/110	0,540	100/110	1,535
78/110	0,590	101/110	1,580
79/110	0,635	102/110	1,625
80/110	0,680	103/110	1,670
81/110	0,725	104/110	1,715
82/110	0,770	105/110	1,760
83/110	0,815	106/110	1,805
84/110	0,860	107/110	1,850
85/110	0,905	108/110	1,895
86/110	0,950	109/110	1,940
87/110	0,995	110/110	2
88/110	0,997		

B) Valutazione dei Titoli di studio attinenti, oltre quello minimo d'accesso prescritto dal bando (max punti 0,7):

Laurea superiore a quella oggi definita di I° Livello (L)* - Specializzazione post lauream - Master universitari di durata almeno semestrale	Valutazione Punti
Con qualsiasi votazione conseguita	0,7

* Il punteggio per la laurea superiore di I° Livello si aggiunge al punteggio relativo al titolo di studio con il quale il candidato richiede l'accesso al concorso.

C) Valutazione dei Titoli di studio non attinenti, di livello pari o superiore a quello prescritto dal bando (max punti 0,3):

Altra laurea - Master universitari di durata almeno semestrale	Valutazione Punti
Con qualsiasi votazione conseguita	0,3

II^ CATEGORIA - VALUTAZIONE TITOLI DI SERVIZIO (max punti 4)

A) Servizio prestato con contratto di lavoro dipendente:

Sarà valutato solo il servizio prestato, di ruolo e non di ruolo a tempo determinato presso: Stato, Regioni, Province, Comuni, loro Consorzi, A.S.L., ed altri Enti Pubblici. Nessuna valutazione sarà perciò attribuita ai servizi prestati alle dipendenze dei privati.

A) - Servizio prestato in Enti dello stesso Comparto (Regioni e Autonomie Locali)	Max Punti 3,00
1. Nella stessa categoria o superiore	Punti 0,20 per ogni mese di servizio effettivamente prestato
2. In categoria inferiore	Punti 0,15 per ogni mese di servizio effettivamente prestato
B) - Servizio prestato in enti di diverso Comparto	Max Punti 1,00
1. Nella stessa categoria o superiore	Punti 0,10 per ogni mese di servizio effettivamente prestato
2. In categoria inferiore	Punti 0,07 per ogni mese di servizio effettivamente prestato

Le eventuali frazioni di mese si sommano, e si esclude dal calcolo solo la frazione residua inferiore al mese, intendendosi per mese ogni periodo di 30 giorni.

Ai servizi a orario ridotto è attribuito un punteggio proporzionato alla durata degli stessi rispetto al normale orario di lavoro.

La valutazione si limita ai servizi prestati con funzioni corrispondenti ed equiparabili a categorie che non risultino inferiori di oltre due livelli a quella messa a concorso.

B) Servizio prestato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa:

Sarà valutato inoltre il servizio prestato presso le Pubbliche Amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data:

A) - Servizio prestato Presso la Pubblica Amministrazione dal 28 settembre 2002 al 28 settembre 2007	Max Punti 4,00
1. per un periodo complessivo anche se discontinuo di 36 mesi	Punti 3,00
2. per ogni mese in più oltre i 36	Punti 0,05 per ogni mese di servizio effettivamente prestato

Nessun punteggio verrà attribuito se, il servizio prestato, anche in modo discontinuo, nel quinquennio su indicato è inferiore a 36 mesi.

III^ CATEGORIA - VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI (max punti 1)

Saranno valutati in questa categoria tutti gli altri titoli che non siano classificabili nelle categorie precedenti, per un massimo di punti 1.

Sono comunque valutate:

- le pubblicazioni attinenti ai contenuti professionali del posto a concorso;
- le specializzazioni conseguite in attività collegate con l'espletamento delle funzioni del posto messo a concorso o per lo stesso espressamente richieste;
- la frequenza di corsi di perfezionamento o di aggiornamento su discipline ed attività professionali attinenti alle funzioni del posto a concorso;

La valutazione delle specializzazioni e dei corsi di perfezionamento od aggiornamento viene effettuata allorché i titoli ad essi relativi siano documentati da certificazioni rilasciate da istituzioni pubbliche.

La Commissione determina il punteggio da attribuire a ciascun titolo classificato nella III^ Categoria, di volta in volta, in relazione alla sua validità ed importanza in rapporto di equità con il valore, in punteggi, attribuito ai titoli valutati nelle Categorie I^ e II^.

IV^ CATEGORIA - VALUTAZIONE DEL CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (max punti 2)

L'attribuzione del punteggio riservato al curriculum professionale, per un massimo di punti 2, verrà effettuata dalla Commissione dando considerazione unitaria al complesso della formazione ed attività culturali e professionali illustrate dal concorrente nel curriculum presentato, tenendo particolare conto di tutte le attività dallo stesso svolte e che evidenziano, per le loro connessioni, l'attitudine all'esercizio delle funzioni attribuite al posto a concorso.

La Commissione terrà conto:

- a) degli incarichi speciali svolti in connessione al servizio prestato presso P.A.;
- b) dello svolgimento di mansioni superiori formalmente assegnate;
- c) di attività svolte con contratti di lavoro autonomo nei confronti di pubbliche amministrazioni;
- d) di eventuali encomi;
- e) delle attività e di ogni altro elemento di valutazione del concorrente che non abbia già dato luogo all'attribuzione di punteggio nelle altre categorie di titoli.

Il punteggio attribuito al curriculum professionale sarà ridotto nel caso di eventuali sanzioni disciplinari risultanti dal fascicolo personale del concorrente, se siano trascorsi meno di due anni dall'irrogazione alla data di chiusura del termine per la presentazione della domanda di concorso. Le sanzioni devono essere pertanto indicate in sede di dichiarazione dei titoli.

I punteggi attribuiti saranno motivati e terranno conto dei criteri stabiliti nella prima seduta, le motivazioni e i criteri devono essere il più possibile analitici.

Tutti i titoli valutati devono essere oggettivamente documentabili pena la non valutazione.

Nessun punteggio verrà attribuito dalla Commissione al curriculum di contenuto irrilevante.

Art. 10 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

Alle operazioni concorsuali procederà apposita Commissione Esaminatrice, nominata con successivo provvedimento, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 11 - RISERVA DI POSTI

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 68/1999 ai soggetti disoccupati appartenenti alle categorie dell'art. 1, comma 1, legge n. 68/1999, nonché ai soggetti, anche non disoccupati, di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998, iscritti nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2, della medesima legge n. 68/1999 che conseguano l'idoneità nel presente concorso, è riservato un numero di posti sino alla concorrenza della quota d'obbligo.
2. Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D. Lgs. n. 215/2001 e dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, che conseguano l'idoneità nel presente concorso è riservato un numero di posti sino alla concorrenza della quota d'obbligo.
3. Qualora i posti riservati ai sensi dei commi 1 e 2 non siano coperti per mancanza o rinuncia degli aventi diritto si procederà all'assunzione degli altri concorrenti in ordine di graduatoria.
4. Ai sensi dell'art. 18, comma 7, del D. Lgs. n. 215/2001 ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, che conseguano l'idoneità nel presente concorso sarà data precedenza per eventuali future assunzioni, nella medesima categoria e profilo professionale di cui al presente bando, che dovessero essere effettuate nel periodo di vigenza della relativa graduatoria mediante scorrimento di questa.
5. La precedenza di cui al comma 4 opera esclusivamente sino a concorrenza del numero di posti risultante, secondo quanto disposto dal medesimo art. 18, comma 7, del D. Lgs. n. 215/2001 dal recupero delle frazioni di posti riservati calcolati rispetto ai concorsi banditi nell'anno e non già inseriti come posti riservati in bandi di concorso.
6. La condizione di riservatario di cui al presente articolo deve essere dichiarata in domanda pena la non applicazione della riserva.

Art. 12 - FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. La graduatoria generale di merito dei candidati sarà formulata dalla Commissione d'esame secondo l'ordine decrescente del punteggio totale, con l'indicazione, in corrispondenza del cognome e nome del concorrente:
 - a) del punteggio totale allo stesso attribuito, costituito dalla somma aritmetica dei punteggi ottenuti in ciascuna prova di esame e nella valutazione dei titoli;
 - b) dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;
 - c) dei titoli di riserva ove ne ricorrano le condizioni secondo quanto stabilito dal presente bando.
2. La graduatoria generale di merito con l'indicazione dei vincitori, sarà approvata con deliberazione della Giunta Regionale su proposta del Dirigente del Settore Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane. La stessa sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed avrà validità triennale. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13 - EVENTUALE RIAPERTURA DEI TERMINI, PROROGA E REVOCA

1. È facoltà dell'Amministrazione prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande di ammissione. Di tale provvedimento sarà data pubblicità con le stesse modalità utilizzate per la pubblicità del bando. È altresì facoltà dell'Amministrazione procedere alla riapertura del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande allorché, alla data di scadenza, venga ritenuto insufficiente il numero delle domande presentate ovvero per altre motivate esigenze. La pubblicazione dell'avviso di riapertura avverrà con le stesse modalità di pubblicazione del bando.
2. È inoltre facoltà dell'Amministrazione procedere con provvedimento motivato alla revoca del bando in qualsiasi momento del procedimento concorsuale. Il provvedimento di revoca sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del bando.

Art. 14 - LEGGE SULLA PRIVACY

1. Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 18 D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., la Regione Basilicata informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di selezione è finalizzato unicamente alla gestione dell'attività concorsuale e all'eventuale procedimento di assunzione in servizio e che gli stessi avverranno con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti, anche se conferiti a terzi.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dalla selezione, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e non richiede consenso in quanto relativo ad attività istituzionali della Pubblica Amministrazione.
3. I candidati godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del responsabile incaricato del trattamento degli stessi.

Art. 15 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO

1. L'assunzione verrà disposta secondo l'ordine della graduatoria nel rispetto delle eventuali riserve e precedenzae.
2. Ai fini dell'assunzione il candidato che all'esito delle prove risulterà vincitore sarà convocato, a mezzo raccomandata A.R. o posta celere, a presentarsi entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta per la stipula del contratto e la presentazione di tutti i documenti necessari in forma di autocertificazione.
3. Il vincitore che, senza giustificato motivo, non si presenterà entro il termine stabilito dall'Amministrazione e/o non assumerà servizio entro il termine stabilito dal contratto individuale di lavoro, decadrà dalla nomina.
4. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato per documentate e motivate gravi esigenze sino a 60 giorni.
5. Il Servizio del Personale provvederà ad acquisire ed archiviare tutti i documenti di cui al comma 2 presso la banca dati dell'Ente.
6. Qualora dovesse essere accertato che il candidato dichiarato vincitore non abbia mai posseduto i requisiti prescritti per l'ammissione allo stesso, o li abbia perduti, si procederà all'annullamento della graduatoria nella parte in cui il medesimo candidato è stato dichiarato vincitore.

7. Fermo restando il diritto all'assunzione e conservazione del posto per coloro che siano chiamati in servizio di leva o civile sostitutivo, richiamati temporaneamente alle armi e per le donne in stato di gravidanza e puerperio, la proroga di cui al comma 2, ove richiesta, si estende a tutto il periodo per il quale i medesimi siano effettivamente impossibilitati a prendere servizio.
8. Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da un contratto individuale redatto nella forma scritta conformemente alle norme previste dal vigente C.C.N.L. per il personale del Comparto Regioni Autonomie Locali. La decorrenza a tutti gli effetti del rapporto è stabilita dal contratto stesso.

Art. 16 - CONTROLLO SULLA VERIDICITÀ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, procederà all'effettuazione di idonei controlli, prima dell'eventuale assunzione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati idonei.
2. Qualora il concorso preveda una riserva di posti ex legge n. 68/1999 e tra gli idonei vi siano soggetti dichiaratisi riservatari, l'Amministrazione richiederà ai competenti Centri Servizi per l'Impiego individuati dalle Regioni ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 469/1997, apposita certificazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 68/1999 nonché copia dello stato di disoccupazione.
3. Si ricorda che le false dichiarazioni comportano l'applicazione di sanzioni penali e la destituzione dal pubblico ufficio eventualmente conseguito in base ad esse.

Art. 17 - RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente bando trovano applicazione, il D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i. ed i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni Autonomie Locali.
2. Il presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, nonché sul sito internet dell'Ente e ne sarà dato avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale Concorsi ed Esami.

Art. 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi degli articoli 4 e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio Organizzazione Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane della Regione Basilicata – Giunta Regionale.
2. Il presente bando ha efficacia di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8, comma 3, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Art. 19 - INFORMAZIONI

1. Le informazioni potranno essere acquisite telefonando al n. 0835.389206 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle h. 9.30 alle h. 12.30, e dalle h. 16.00 alle h. 18.00 ovvero inviando una richiesta per posta elettronica all'indirizzo E-mail info@csselezioni.it

Il Dirigente dell'Ufficio Organizzazione,
Amministrazione e Sviluppo delle
Risorse Umane
Dott. Pasquale Monea